



**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
"GUGLIELMO MARCONI"
Via Verdi, n. 60 – 24044 Dalmine (Bg)**

URL: <http://www.itisdalmine.edu.it> - e-mail: bgtf160001@istruzione.it



Md S 01

REGOLAMENTI

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE - "GUGLIELMO MARCONI"-DALMINE
Prot. 0000842 del 29/01/2026
I-1 (Uscita)

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ALUNNI

Normativa di riferimento

Il presente regolamento disciplinare è redatto in conformità del D.P.R. N. 249 del 24 giugno 1998, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, e successive modifiche e integrazioni, tra cui da ultimo il D.P.R. 8 agosto 2025 n. 134, in applicazione della legge 1° ottobre 2024, n. 150.

Sulle indicazioni relative alla valutazione del comportamento si è tenuto particolare conto del D.P.R. N. 122 del 22 giugno 2009, come da ultimo modificato e integrato dal D.P.R. n. 135 dell'8 agosto 2025, anche in questo caso, in applicazione della legge 1° ottobre 2024, n. 150.

~ Indice delle sezioni ~

Sezione 1	Finalità e regole generali
Sezione 2	Delle singole sanzioni
Sezione 3	Procedimento disciplinare
Sezione 4	Ricorsi

SEZIONE 1

~ Finalità e regole generali ~

Art. 1

Finalità

Il presente regolamento disciplina i diritti e i doveri delle studentesse e degli studenti, definendo in particolare le condotte che risultano in contrasto con il regolamento d'Istituto e con le altre norme vigenti in ambito scolastico e le relative sanzioni disciplinari, nonché le procedure e le modalità per la loro impugnazione.

In generale configura illecito disciplinare l'inosservanza dei doveri connessi agli impegni didattici, alla frequenza scolastica, al rispetto del capo di Istituto e dei docenti, al personale non docente e agli stessi compagni e a tutti coloro che si trovano per qualsiasi titolo all'interno dell'Istituto scolastico, nonché, per la violazione delle disposizioni organizzative, di sicurezza e salute adottate all'interno dell'Istituto scolastico, in base alla normativa vigente, o per l'utilizzo improprio delle strutture, macchinari e i sussidi didattici e qualsiasi danno arrecato al patrimonio scolastico.

La scuola ripudia qualsiasi atto di aggressione fisica, verbale o psicologica e, in generale, ogni comportamento contrario alla civile e democratica convivenza, al rispetto delle persone, alla libertà di opinione, alla libertà di professare la propria fede, ai simboli religiosi, alla libertà di autodeterminazione e a tutte le libertà e i diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione, nonché ogni forma di discriminazione.

Particolare attenzione è rivolta alla scuola a ogni forma di prevaricazione, come nel caso di atti di bullismo o cyberbullismo, di cui alla legge 29 maggio n. 71 del 2017, ovvero il cui accertamento costituisce illecito disciplinare grave, alla stessa stregua delle condotte citate nel capoverso precedente.

In caso di accertamento delle condotte di cui all'art. 1, comma 2 della citata legge, ovvero di atti di qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali, per via telematica, in danno di minorenni, nonché la diffusione di contenuti *"on line"* aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori

ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo, oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento, sarà data immediata informativa alle famiglie per l'adozione degli opportuni provvedimenti di natura amministrativa di cui alla legge suddetta. In caso di condotte costituenti fattispecie di reato perseguitibili d'ufficio, sarà effettuata denuncia/segnalazione all'autorità giudiziaria competente (art. 331 c.p.).

Art. 2

Regole generali

1. Gli studenti hanno diritto a una formazione qualificata che valorizzi la loro identità e favorisca la libertà di apprendimento, la partecipazione attiva e la trasparenza nelle valutazioni. La scuola garantisce continuità didattica, tutela della riservatezza, rispetto delle diversità culturali e religiose, e promuove iniziative per l'inclusione, il recupero delle difficoltà e la prevenzione della dispersione.
Sono assicurati ambienti sicuri, servizi di sostegno, diritto di riunione e di associazione, nonché possibilità di esprimere opinioni e partecipare alle decisioni che incidono sull'organizzazione scolastica.
2. Conformemente a quanto dettato dal D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, e sue successive modifiche e integrazioni (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), le sanzioni hanno sempre funzione riparativa e rieducativa, indirizzata alla salvaguardia delle persone e delle cose che si trovano nell'Istituto, ma soprattutto a rafforzare nello studente il senso di autonomia e responsabilità, attraverso il riconoscimento del disvalore sociale e morale delle mancanze disciplinari.
3. La responsabilità disciplinare è personale.
4. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Viceversa, l'infrazione disciplinare può influire sul voto di comportamento, con le conseguenze previste nelle norme successive.
6. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.

7. Sono attività in favore della comunità scolastica, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- Riordino e cura degli spazi comuni: sistemazione di bacheche, cartelloni, materiali didattici.
- Organizzazione di scaffali in biblioteca o laboratori.
- Progetti di abbellimento: realizzazione di murales o decorazioni a tema educativo.
- Preparazione di spazi per eventi culturali, mostre o giornate a tema.
- Cura del verde: attività nell'orto didattico o giardino scolastico, piantumazione di fiori o piante.
- Collaborazione a iniziative scolastiche: supporto alla preparazione di materiali per progetti di educazione civica e legalità.

.Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalle lezioni (o dalla comunità scolastica) devono essere sempre adottate da un organo collegiale.

ART. 3

Voto di comportamento e conseguenze sul piano disciplinare

1. **L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento** (art. 4, comma 3 D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 134/2025).
2. **Conseguenze sull'attribuzione dei crediti scolastici:** Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a **nove decimi**.
3. **Indicazioni per l'attribuzione del voto in condotta:** *Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.*
4. **Voto in comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica e finale:** *La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio periodico, nonché in sede di scrutinio finale con conseguente non ammissione alla classe successiva, è deliberata dal Consiglio di Classe nei confronti della studentessa o dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, in relazione alla violazione dei doveri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto, per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui*

o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dai regolamenti delle istituzioni scolastiche, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti.

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 3 del presente articolo e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio periodico e finale.

5. **Indicazioni in caso di voto in comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica:** *L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato.*
6. **Voto in comportamento pari a sei decimi nelle classi non finali:** *Per le studentesse e gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento pari a sei decimi nelle classi non finali, il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del Consiglio di Classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva.*
7. **Voto in comportamento pari a sei decimi nelle classi finali:** *Nel caso di attribuzione del voto in comportamento pari a sei decimi nello scrutinio finale per l'ammissione all'esame conclusivo del percorso di studi, il Consiglio di Classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo (art. 13 del D.lgs., n. 62 del 2017, come integrato dall'art. 1 della legge 1° ottobre 2024, n. 150).*

Art. 4

Uso degli smartphone e di altri dispositivi elettronici

(Circ. MIM 19.12.2022, Circ. MIM n. 3392/2025)

1. È fatto divieto assoluto agli studenti di utilizzare telefoni cellulari e dispositivi elettronici simili all'interno dei locali scolastici e durante le attività didattiche (C.M. MIM prot. n. 107190 del 19 dicembre 2022 e C.M. MIM n. 3392 del 16 giugno 2025).
2. L'uso dei predetti dispositivi è ammesso esclusivamente:
 - quale strumento compensativo previsto dalla normativa vigente, per documentare esigenze di natura inclusiva (Piani Educativi Individualizzati – PEI e Piani Didattici Personalizzati – PDP), ai sensi della L. 104/1992 e della L. 170/2010;
 - per comprovare esigenze sanitarie, quale ausilio di natura medica;
 - per disposizioni urgenti impartite dalla dirigenza scolastica.
3. N.B. Nei casi sopra indicati, l'utilizzo è subordinato alla preventiva autorizzazione del docente responsabile dell'aula, che accerta la sussistenza delle condizioni legittimanti l'uso del dispositivo.
4. Tutela della riservatezza: L'impiego autorizzato dei dispositivi deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR, D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e delle disposizioni contenute nel vademecum del Garante Privacy “La scuola a prova di privacy”.
5. Custodia: Gli smartphone devono essere tenuti spenti e riposti negli armadietti o negli spazi appositamente predisposti dall'Istituto, conformemente a quanto stabilito dal regolamento interno.
Costituisce comportamento disciplinamente rilevante la conservazione del cellulare sulla propria persona durante l'orario scolastico. Gli alunni sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni di cui al presente comma.
6. Qualsiasi utilizzo non conforme alle disposizioni di cui sopra, se non inerente alla didattica, comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal regolamento d'Istituto e, ove ricorrono profili di rilevanza civile o penale (es. violazione della privacy, diffusione non autorizzata di immagini), la segnalazione alle competenti autorità, ai sensi della Legge 71/2017 (prevenzione e contrasto del cyberbullismo) e delle norme vigenti.
7. Comunicazioni. È fatto divieto di utilizzare i dispositivi per comunicazioni vocali o tramite messaggistica verso l'interno o l'esterno dell'Istituto, salvo casi eccezionali in cui non sia possibile ricorrere al telefono della scuola.

SEZIONE 2

~ *Delle sanzioni* ~

ART. 5

Sanzioni disciplinari e organo competente

Sanzione	Organo competente
• Richiamo verbale	Docente, Coordinatore di classe
• Ammonizione scritta sul registro di classe (registro elettronico, visibile all'alunno e alla famiglia)	Docente
• Diffida (Comunicazione recapitata ai genitori dell'alunno o a chi esercita la responsabilità genitoriale. La diffida preannuncia sanzioni disciplinari più gravi in caso di proseguimento di comportamento non adeguato al contesto scolastico o in caso di recidiva. Può essere comminata anche in caso di assenza di precedenti ammonizioni scritte).	Dirigente Scolastico, su richiesta del Consiglio di Classe
• Attività in favore della comunità scolastica *	Consiglio di Classe aperto alla componente alunni e genitori
• Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni* - Fino a due giorni di allontanamento: "attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare". - Per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, attività di Cittadinanza attiva e solidale, presso strutture convenzionate o, in mancanza, presso la scuola.	Consiglio di Classe aperto alla componente alunni e genitori
• Allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni	Consiglio di Istituto
• Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.	Consiglio di Istituto
• Esclusione dalla prova di esame (esame in corso)	Commissione di esame

Art. 6

Delle singole sanzioni

Nell'applicare la sanzione l'organo competente tiene conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento, dall'intensità del dolo o dal grado della colpa, delle conseguenze che da esso derivano. Si applica la sanzione prevista per la recidiva quando un alunno già sanzionato per un illecito disciplinare, ne commette un altro della stessa indole nell'arco di 90 giorni, nello stesso anno scolastico.

Per quanto non espressamente previsto l'organo competente si attiene ai principi generali della materia e ai criteri adottati dallo statuto delle studentesse e degli studenti, privilegiando nei casi dubbi le sanzioni meno afflittive per gli studenti e/o che abbiano una funzione prioritariamente rieducativa.

Individuazione delle macroaree

A. Mancanze relative agli impegni scolastici
B. mancanze relative alla frequenza scolastica
C. Mancanze relative al rispetto della persona e al regolare svolgimento delle lezioni
D. violazione delle disposizioni organizzative, di sicurezza e di salute adottate all'interno dell'Istituto scolastico

<p style="text-align: center;">(A)</p> <p style="text-align: center;">Mancanze relative agli impegni scolastici</p>				
Infrazione accertata	Sanzione	Organo competente	Recidiva (oppure in caso di particolare gravità del comportamento)	Organo competente
(A.1) Violazione ingiustificata dei doveri connessi all'adempimento degli impegni di studio.	Ammonizione scritta (sul registro elettronico. Se lieve, sotto forma di nota generica)	Docente	Diffida ¹	Dirigente scolastico, su richiesta del Consiglio di Classe
(A.2) Violazione dei doveri connessi al possesso del materiale occorrente per lo studio e le attività laboratoriali	Ammonizione scritta	Docente	Diffida ¹	Dirigente scolastico, su richiesta del Consiglio di Classe
(A.3) Plateale rifiuto di svolgere uno specifico compito in classe o una verifica.	Ammonizione scritta Diffida	Docente	Diffida ¹	Dirigente scolastico, su richiesta del Consiglio di Classe
	Fino a due giorni di allontanamento dalle lezioni: “Attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare.”	Consiglio di Classe	Per un periodo compreso fra tre e quindici giorni: Attività di Cittadinanza attiva e solidale, presso strutture convenzionate o, in mancanza, presso la scuola.	Consiglio di Classe

(B)

Mancanze relative alla frequenza scolastica

Infrazione accertata	Sanzione	Organo competente	Recidiva (Oppure in caso di particolare gravità del comportamento)	Organo competente
(B.1) Mancata giustifica dei ritardi e delle assenze sul libretto personale	Richiamo verbale	Docente	Ammonizione scritta	Docente Coordinatore di classe
(B.2) Frequenti ingressi a scuola in ritardo, o ripetute assenze, anche se giustificate	Avviso ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale	Coordinatore di classe	Avvertimento scritto¹	Coordinatore di classe Dirigente scolastico
(B.3) Rientro in ritardo dalla ricreazione	Ammonizione scritta	Docente	Avvertimento scritto	Docente
(B.4) Uscita dall'Istituto senza autorizzazione	Fino a due giorni di allontanamento dalle lezioni: “Attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare.”	Consiglio di Classe	Fino a quindici giorni di allontanamento dalle lezioni Attività di Cittadinanza attiva e solidale, presso strutture convenzionate o, in mancanza, presso la scuola.	Consiglio di Classe

(C)

Mancanze relative al rispetto della persona e al regolare svolgimento delle lezioni

Infrazione accertata	Sanzione	Organo competente	Recidiva (Oppure in caso di particolare gravità del comportamento)	Organo competente
<p>(C.1)</p> <p>Disturbo o comportamenti non corretti durante la lezione o nei momenti meno strutturati</p> <p>(Salvo il caso di condotte di natura discriminatoria e/o di bullismo e cyberbullismo.</p> <p>Vedi (C6),</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo verbale • Ammonizione scritta¹ 	<ul style="list-style-type: none"> • Docente 	<p>Diffida¹</p> <p>Fino a quindici giorni di allontanamento dalle lezioni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fino a due giorni di allontanamento: <i>“Attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare”.</i> • Per un periodo compreso fra tre e quindici giorni: <i>“Attività di Cittadinanza attiva e solidale, presso strutture convenzionate o, in mancanza, presso la scuola”.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente scolastico, su richiesta del Consiglio di Classe <p>Consiglio di Classe</p>

(C.2) Gesti e/o linguaggio non adeguato e/o volgare (non comportante offesa alla persona o in generale ipotesi di reato)	Richiamo verbale	Docente	Fino a quindici giorni di allontanamento dalle lezioni	Consiglio di Classe
	Diffida ¹	Dirigente scolastico , su richiesta del Consiglio di Classe	<ul style="list-style-type: none"> Fino a due giorni di allontanamento: <i>“Attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare”.</i> 	
	Fino a due giorni di allontanamento dalle lezioni: <i>“Attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare.”</i>	Consiglio di Classe	<ul style="list-style-type: none"> Per un periodo compreso fra tre e quindici giorni: <i>“Attività di Cittadinanza attiva e solidale, presso strutture convenzionate o, in mancanza, presso la scuola”.</i> 	
(C.3) Utilizzo personale del telefono cellulare o di altro dispositivo elettronico senza autorizzazione (Per i cellulari, per utilizzo si intende anche il mero agire sulla tastiera. Il cellulare va riposto nell'apposito armadietto).	Ammonizione scritta e contestuale riconsegna del dispositivo ai genitori se minorenne, o, riconsegna alla fine delle lezioni se maggiorenne.	Docente/Dirigente scolastico	Fino a quindici giorni di allontanamento dalle lezioni	Consiglio di Classe

(C.4) Utilizzo personale del telefono cellulare o di altro dispositivo elettronico per riprese audio e video aventi ad oggetto altre persone o beni della scuola senza autorizzazione e per la loro diffusione.	Allontanamento dalle lezioni fino a cinque giorni.	Consiglio di Classe	Allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni	Consiglio di Classe
	<ul style="list-style-type: none"> Fino a due giorni di allontanamento: <i>“Attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare”.</i> Per un periodo compreso fra tre e quindici giorni: <i>“Attività di Cittadinanza attiva e solidale, presso strutture convenzionate o, in mancanza, presso la scuola”.</i> 		<ul style="list-style-type: none"> Fino a due giorni di allontanamento: <i>“Attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare”.</i> Per un periodo compreso fra tre e quindici giorni: <i>“Attività di Cittadinanza attiva e solidale, presso strutture convenzionate o, in mancanza, presso la scuola”.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> “Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni”

<p>(C.5)</p> <p>Utilizzo personale del telefono cellulare o di altro dispositivo elettronico per la diffusione e con grave pregiudizio alla persona.</p>	<p>Allontanamento dalle lezioni fino a dieci giorni.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fino a due giorni di allontanamento: <i>“Attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare”.</i> • Per un periodo compreso fra tre e dieci giorni: <i>“Attività di Cittadinanza attiva e solidale, presso strutture convenzionate o, in mancanza, presso la scuola”.</i> 	<p>Consiglio di Classe</p>	<p>Allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per un periodo compreso fra tre e quindici giorni: attività di Cittadinanza attiva e solidale, presso strutture convenzionate o, in mancanza, presso la scuola 	<p>Consiglio di Classe</p>
<p>(C.6)</p> <p>Accertamento di atti di bullismo e/o cyberbullismo</p>	<p>Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fino a due giorni di allontanamento: <i>“Attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare”.</i> • Per un periodo compreso fra tre e quindici giorni: <i>“Attività di Cittadinanza attiva e solidale, presso strutture convenzionate o, in mancanza, presso la scuola”.</i> - 	<p>Consiglio di Classe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni 	<p>Consiglio di Istituto</p>

<p>(C.7)</p> <p>Atti di aggressione verbale (intimidazioni, minacce e/ offese) e/o fisica (percosse, lesioni volontarie, offese o minacce a seconda della gravità)</p>	<p>Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fino a due giorni di allontanamento: <i>“Attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare”.</i> • Per un periodo compreso fra tre e quindici giorni: <i>“Attività di Cittadinanza attiva e solidale, presso strutture convenzionate o, in mancanza, presso la scuola”.</i> 	<p>Consiglio di Classe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni 	<p>Consiglio di Istituto</p>
---	--	-----------------------------------	---	-------------------------------------

(D)

Violazione delle disposizioni organizzative, di sicurezza e salute adottate all'interno dell'istituto scolastico

Infrazione accertata	Sanzione	Organo competente	Recidiva	Organo competente
(D.1) Utilizzo di abbigliamento non adeguato agli ambienti, soprattutto in occasione delle ore laboratoriali	Richiamo verbale Ammonizione scritta ¹	Docente	Diffida ²	<ul style="list-style-type: none"> Dirigente scolastico, su richiesta del Consiglio di Classe
(D.2) Introduzione di oggetti non consentiti	Ammonizione scritta ¹	Docente d'aula e/o coordinatore di classe	Diffida ²	<ul style="list-style-type: none"> Dirigente scolastico, su richiesta del Consiglio di Classe
(D.3) Disturbo o comportamenti non corretti durante l'intervallo e/o negli altri ambienti dell'Istituto	Richiamo verbale Ammonizione scritta ¹	Docente d'aula e/o coordinatore di classe	<ul style="list-style-type: none"> Diffida ² Fino a due giorni di allontanamento: <i>“Attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare”.</i> Per un periodo compreso fra tre e quindici giorni: <i>“Attività di Cittadinanza attiva e solidale, presso strutture convenzionate o, in mancanza, presso la scuola”.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Dirigente scolastico, su richiesta del Consiglio di Classe Consiglio di Classe

<p>(D.4) Falsificazione di firme sul libretto personale o sul registro elettronico.</p> <p>(D.4- bis) Accesso abusivo in un sistema informatico della scuola</p>	<p>Allontanamento dalle lezioni fino a dieci giorni</p> <ul style="list-style-type: none"> Fino a due giorni di allontanamento: “attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare”. Per un periodo compreso fra tre e quindici giorni: attività di Cittadinanza attiva e solidale, presso strutture convenzionate o, in mancanza, presso la scuola. 	<p>Consiglio di Classe</p>	<p>Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni”</p>	<p>Consiglio di Istituto</p>
<p>(D.5) Violazione delle norme di sicurezza e salute disposte da norme o regolamenti, con pericolo per la salute delle persone.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ammonizione scritta e avviso ai genitori (Nei casi lievi). 	<p>Docente Coordinatore di classe</p>	<p>Allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni:</p> <ul style="list-style-type: none"> attività di Cittadinanza attiva e solidale, presso strutture convenzionate o, in mancanza, presso la scuola. 	<p>Consiglio di Classe</p>
	<p>Allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni</p> <ul style="list-style-type: none"> Fino a due giorni di allontanamento: “attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare”. Per un periodo compreso fra tre e quindici giorni: attività di Cittadinanza attiva e solidale, presso strutture convenzionate o, in mancanza, presso la scuola.” 	<p>Consiglio di Classe</p>	<ul style="list-style-type: none"> “Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni” 	<p>Consiglio di Istituto</p>

<p>(D.6)</p> <p>Introduzione e consumo negli spazi scolastici di alcolici e/o sostanze stupefacenti e/o ai fini di spaccio.</p>	<p>Allontanamento dalle lezioni fino a dieci giorni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fino a due giorni di allontanamento: “attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare”. • Per un periodo compreso fra tre e quindici giorni: “attività di Cittadinanza attiva e solidale, presso strutture convenzionate o, in mancanza, presso la scuola.” 	<p>Consiglio di Classe</p>	<p>Allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fino a due giorni di allontanamento: “attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare”. • Per un periodo compreso fra tre e quindici giorni: “attività di Cittadinanza attiva e solidale, presso strutture convenzionate o, in mancanza, presso la scuola.” 	<p>Consiglio di Classe</p>
<p>(D.7)</p> <p>Introduzione di armi e/o oggetti atti ad offendere</p>	<p>Allontanamento dalle lezioni fino a dieci giorni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fino a due giorni di allontanamento: “attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare”. • Per un periodo compreso fra tre e quindici giorni: “attività di Cittadinanza attiva e solidale, presso strutture convenzionate o, in mancanza, presso la scuola.” 	<p>Consiglio di Classe</p>	<p>Allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fino a due giorni di allontanamento: “attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare”. • Per un periodo compreso fra tre e quindici giorni: “attività di Cittadinanza attiva e solidale, presso strutture convenzionate o, in mancanza, presso la scuola.” 	<p>Consiglio di Istituto</p>

<p>(D.8) Furto</p>	<p>Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fino a due giorni di allontanamento: “attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare”. • Per un periodo compreso fra tre e quindici giorni: “attività di Cittadinanza attiva e solidale, presso strutture convenzionate o, in mancanza, presso la scuola.” 	<p>Consiglio di Classe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • “Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni”. 	<p>Consiglio di Istituto</p>
<p>(D.9) Danneggiamento di beni della scuola (per colpa o per dolo e/o atti di vandalismo)</p>	<p>Ammonizione scritta</p>	<p>Docente</p>	<ul style="list-style-type: none"> • “Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni”. 	<p>Consiglio di Istituto</p>
<p>Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fino a due giorni di allontanamento: “attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare”. • Per un periodo compreso fra tre e quindici giorni: “attività di Cittadinanza attiva e solidale, presso strutture convenzionate o, in mancanza, presso la scuola.” <p>Ripristino e/o risarcimento del danno (in questo caso nell'infliggere la sanzione l'organo competente tiene conto dell'opera prestata per il ripristino dei beni mobili e/o immobili della scuola).</p>				

SEZIONE 3

~ Procedimento disciplinare ~

art. 7

Avvio del procedimento

1. Il procedimento disciplinare a carico degli studenti è un'azione di natura amministrativa; pertanto, si applicano le disposizioni della Legge 241/90 e s.m.i. in tema di: avvio del procedimento - formalizzazione dell'istruttoria - obbligo di conclusione espressa.
2. L'avvio del procedimento decorre dalla data in cui è avvenuta la contestazione dell'addebito.
3. Il dirigente scolastico, sulla base di una relazione del coordinatore di classe o di un docente da lui delegato, raccoglie tutte le informazioni necessarie, ascoltando eventuali persone informate sui fatti e/o il presunto autore dell'illecito disciplinare. Acquisisce, ove possibile e necessario, la documentazione utile e decide se procedere all'archiviazione oppure all'adozione di una sanzione di propria competenza.
4. Qualora l'evento rientri tra le ipotesi che prevedono la sanzione disciplinare dell'allontanamento dello studente dalle lezioni, dalla comunità scolastica o lo svolgimento di attività in favore della comunità, il dirigente scolastico:
5. Convoca l'interessato e, se minorenne, anche i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale, per la contestazione dell'addebito. Dopo il colloquio, l'interessato può presentare eventuali memorie scritte all'ufficio di presidenza entro cinque giorni lavorativi.
6. Qualora non sia possibile procedere alla convocazione di cui al punto precedente, il dirigente scolastico invia direttamente una comunicazione scritta, anche via e-mail, contenente la contestazione dell'addebito e informando della facoltà di presentare memorie scritte o di chiedere di essere ascoltato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
7. Entro quindici giorni dalla contestazione dell'addebito, il dirigente scolastico convoca l'organo collegiale competente per deliberare l'eventuale sanzione.

Art. 8

Riunione straordinaria dell'organo collegiale competente

Gli organi collegiali della scuola deputati a decidere su eventuali sanzioni, come l'allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica, sono sempre convocati alle rappresentanze della **componente genitori e alunni**.

La seduta dell'organo collegiale è suddivisa nella *fase della formalizzazione dell'istruttoria e nella fase decisoria*:

Il coordinatore di classe o un docente a ciò delegato, o, nel caso la decisione competa al Consiglio di Istituto, il segretario, relaziona in merito ai fatti e alle attività svolte nella fase dell'avvio del procedimento, acquisendo o esibendo nel corso della seduta eventuale documentazione utile ai fini della decisione.

Nella fase istruttoria della seduta l'organo collegiale procedente convoca la studentessa o lo studente nei cui confronti si procede, invitandolo ad esporre le ragioni a sua difesa. L'organo procedente convoca altresì chiunque possegga informazioni in merito ai fatti oggetto di accertamento.

Durante la fase decisionale possono essere presenti esclusivamente i componenti dell'organo collegiale, come individuati dall'art. 5, i quali deliberano, a maggioranza o all'unanimità, l'eventuale adozione del provvedimento disciplinare oppure l'archiviazione della procedura.

Al termine della seduta, qualora venga deliberata una sanzione disciplinare, l'organo collegiale, tramite il presidente dell'assemblea, comunica la decisione al Dirigente scolastico. La comunicazione avviene mediante l'invio di un estratto del verbale o, ove disponibile, di apposita modulistica, contenente il dispositivo e le motivazioni della decisione.

Ricevuta la comunicazione suddetta, il dirigente scolastico, nel caso non ravveda difetti di istruttoria, provvede a notificare la decisione all'interessato e, se minorenne, ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale, in forma scritta e mediante **decreto motivato**.

L'intera procedura deve concludersi entro quaranta giorni lavorativi dall'avvio del procedimento (contestazione dell'addebito), escludendo dal computo eventuali giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico.

Le sanzioni disciplinari accumulate dallo studente nel corso dell'anno scolastico possono incidere sul "voto di condotta", la cui valutazione è di competenza del Consiglio di Classe.

Art. 9

Disciplina dei casi di allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica

A. Allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il Consiglio di Classe delibera, con adeguata motivazione, "attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare". Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica e normalmente, negli orari in cui si tengono le lezioni. In mancanza di specifica nomina da parte dell'Istituto, il consiglio di classe, nel comminare la sanzione, individua il, o i docenti, incaricati di realizzare dette attività.

B. Allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni.

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il Consiglio di Classe delibera, con adeguata motivazione, attività di Cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento.

Le attività di cui al comma che precede, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti indicate dal D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 134/2025, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni su citate disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento.

Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze.

L'Istituto scolastico, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa.

Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di Classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento.

Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti di cui al comma che precede, dovuta ad una delle cause previste dal citato D.P.R. 249/1998, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica. Il Consiglio di Classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.

C. Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni.

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

SEZIONE 4

~ Ricorsi ~

ART. 10

“Organo di garanzia interno della scuola”

1. **Impugnativa.** Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia costituito presso l'Istituto, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla notifica della sanzione disciplinare. L'Organo di Garanzia delibera sul ricorso entro dieci giorni lavorativi dalla sua presentazione. In caso di mancata pronuncia entro tale termine, la sanzione si intende confermata.
2. **Presentazione del ricorso.** Il ricorso deve essere presentato dall'alunno (se maggiorenne), da un genitore (se minorenne) o da chiunque vi abbia interesse, mediante istanza indirizzata al Dirigente Scolastico e protocollata presso la segreteria studenti o inviata via posta elettronica. L'oggetto dell'istanza deve riportare la dicitura: ***“Ricorso all'Organo di Garanzia della Scuola”*** e contenere, a pena di inammissibilità, i fatti e le motivazioni a ragione dell'impugnazione.
3. **Sospensione provvisoria della sanzione.** Di norma il ricorso non sospende l'esecutività della sanzione impugnata (Nota MIUR n. 3602 del 31 luglio 2008). La sospensione provvisoria della sanzione può essere richiesta all'Organo di Garanzia contestualmente alla presentazione del ricorso esclusivamente per motivi gravi, urgenti e adeguatamente motivati, tali da rendere l'immediata esecuzione della sanzione manifestamente pregiudizievole. In tal caso, l'impugnativa deve essere presentata entro cinque giorni dalla notifica della sanzione. In via cautelare, anche in assenza di richiesta di sospensiva, il Dirigente scolastico (quale Presidente dell'Organo di Garanzia) o lo stesso organo che ha emesso la sanzione possono disporre d'ufficio la sospensione della sanzione, in attesa dell'esito del ricorso.
4. **Convocazione dell'Organo di Garanzia.** Nel rispetto dei termini di cui al comma primo del presente articolo, il Presidente (D.S.), entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione del ricorso, invia formale convocazione ai componenti dell'Organo di Garanzia; l'avviso deve essere inviato almeno tre giorni prima della riunione (1 giorno in caso di urgenza).
5. **Numero legale della seduta.** Per la validità della seduta in prima convocazione è richiesta la presenza di tutte le componenti. Nella seconda convocazione la seduta è valida con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza

dei presenti. L'eventuale componente astenuto contribuisce alla formazione del numero legale per la validità della seduta. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

6. **Verbalizzazione delle sedute**

Ogni seduta è verbalizzata in modo completo e fedele, riportando: data, ora e luogo della riunione; nominativi dei presenti e degli assenti; ordine del giorno; decisioni assunte ed eventuali dichiarazioni rese dai componenti.

Il verbale è redatto dal Segretario designato dal Presidente, numerato progressivamente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

7. **Decisione e comunicazione sull'esito del ricorso.** L'Organo di Garanzia delibera sulla conferma, modifica o revoca della sanzione e comunica l'esito al ricorrente mediante decreto motivato. La comunicazione deve essere effettuata preferibilmente il giorno stesso della deliberazione e, in ogni caso, non oltre tre giorni lavorativi.

Come stabilito al comma 1, qualora l'Organo non si pronunci entro dieci giorni dal deposito del ricorso, la sanzione si intende confermata.

8. **Ulteriori rimedi.** Avverso la decisione dell'Organo di Garanzia, o in caso di mancata pronuncia, è ammesso reclamo al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, che decide in via definitiva previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia regionale (Cfr. art. 5 D.P.R. 249/1998, come da ultimo modificato dal D.P.R. 134/2025).

9. **Altre competenze dell'Organo di Garanzia.** Oltre a decidere sui ricorsi, l'Organo è competente a dirimere conflitti relativi all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/1998 e s.m.i.).

10. **Composizione dell'Organo di Garanzia**

- Il Dirigente scolastico che lo presiede
 - un docente designato dal Consiglio di Istituto;
 - un rappresentante eletto dagli studenti;
 - un rappresentante eletto dai genitori;
- a) In caso di incompatibilità di uno dei membri, il componente è sostituito da un supplente individuato dal Consiglio di Istituto, tra i suoi componenti secondo il principio di cui alla lettera b) del presente comma.
- b) Qualora l'Organo di Garanzia non sia stato preventivamente designato secondo quanto previsto al punto a) del presente comma, i membri vengono scelti tra i componenti stessi del Consiglio di Istituto, individuandoli tra il primo degli eletti di ciascuna componente – docenti, genitori

e studenti – in base al numero assoluto di preferenze ricevute. In caso di incompatibilità o impossibilità a partecipare alla riunione, si individuerà per ciascuna componente il secondo degli eletti.

c) Qualora il ricorso sia presentato contro una sanzione irrogata dall'intero Consiglio di Istituto e non si sia proceduto alla nomina secondo quanto previsto dal comma 2, l'Organo di Garanzia è così composto:

- Un docente di ruolo con maggiore anzianità di servizio, purché non insegni nella classe dell'alunno interessato;
- Lo studente di maggiore età, scelto tra i rappresentanti di classe, appartenente alla componente studentesca;
- Il genitore di maggiore età, scelto tra i rappresentanti della componente genitori.

In caso di indisponibilità si procede alla nomina dei componenti, per ciascuna delle categorie, in ordine di età anagrafica.

La composizione è valida solo in assenza di condizioni di incompatibilità, secondo quanto stabilito nei commi precedenti.

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 11/12/2025